



**CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
III^a SEZIONE**

RIUNIONE GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2015

1. Ricorso S.S. MONOPOLI 1966

avverso la sanzione della squalifica per 7 giornate effettive di gara inflitta al calc. El Kamch Anouar seguito gara A.S. Bisceglie 1913/S.S. Monopoli 1966 del 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 7.12.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al calc. El Kamch Anouar a 4 giornate effettive di gara

2. Ricorso BIANCOSCUDATI PADOVA SSD A R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara inflitta al calc. Faggin Matteo seguito gara del Campionato Nazionale Juniores, Sacilese Calcio/Biancoscudati Padova del 6.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 10.12.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al calc. Faggin Matteo a 4 giornate effettive di gara

3. Ricorso SACILESE CALCIO

avverso la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara inflitte al calc. Cudicio Cristian seguito gara del Campionato Nazionale Juniores, Sacilese Calcio/Biancoscudati Padova del 6.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 10.12.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al calc. Cudicio Cristian a 4 giornate effettive di gara

4. Ricorso POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D.

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al sig. Palazzo Marco seguito gara del Campionato Nazionale Juniores, Olympia Agnonese/Celano del 13.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 17.12.2014)

RESPINTO

5. Ricorso POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. avverso la sanzione dell'ammenda di € 600,00 inflitta alla reclamante seguito gara del Campionato Nazionale Juniores, Olympia Agnonese/Celano del 13.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 17.12.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad € 300,00

6. Ricorso A.S.D. SPORTING ROSTA

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 2.000,00;

- obbligo di disputa 3 gare a porte chiuse,

inflitte seguito gara del Campionato Under 21 di Calcio a Cinque, Sporting Rosta/Castellamonte del 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 296 del 18.12.2014)

